


CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n.27 / 2020

Castelfranco Veneto, 02 novembre 2020

Spett.li

CLIENTI

CREDITO D'IMPOSTA PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di società danneggiate dal Covid-19.

A tale proposito, con il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 10 agosto, sono stati definiti i criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta del 20% dell'aumento del capitale sociale.

LA SOCIETA' BENEFICIARIA

La società beneficiaria del conferimento in denaro deve essere una società di capitali (spa; sapa; srl, anche semplificate) compreso le società cooperative; ma sono esclusi dall'agevolazione in esame gli intermediari finanziari, le società di partecipazione (holding) e le società assicurative.

La società deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

- ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 tra i 5 milioni di euro e i 50 milioni di euro;
- riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente a causa dell'emergenza epidemiologica;
- abbia deliberato ed eseguito successivamente al 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento del capitale a pagamento e integralmente versato.

LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per gli investitori il credito è pari al 20% del conferimento in denaro e può arrivare ad un massimo di 400 mila euro.

ALTRI REQUISITI

Per poter usufruire del predetto credito è, altresì, stabilito che:

- la quota sottoscritta non può essere ceduta fino al 31.12.2023;
- e che la distribuzione di riserve prima del 31.12.2023 da parte della società oggetto del conferimento in esame comporterà la decadenza del beneficio fiscale e l'obbligo di restituzione, da parte del singolo socio, dell'ammontare del credito di imposta di cui abbia usufruito, maggiorato di interessi legali.

LA FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo;
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

SPECIFICITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA SOCIETÀ

L'aumento di capitale genera un credito d'imposta anche a favore della società che lo riceve. Infatti quest'ultima, a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, otterrà un credito d'imposta pari al 50% delle perdite riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale.

Esempio

Alfa Spa da bilancio al 31.12.2020 ha:

- capitale sociale: 500.000 euro
- riserve: 200.000 euro
- perdita esercizio 2020: 100.000 euro

Delibera ed esegue un aumento di 200.000 euro.

Credito d'imposta della società: 15.000, poiché minore importo tra:

1. 30% delle somme versate per aumento di capitale: $30\% \cdot 200.000 = 60.000$
2. 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite: $50\% (100.000 - 70.000) = 50\% \cdot 30.000 = 15.000$

Anche per la società:

- la distribuzione di riserve prima del 31.12.2023 comporta la decadenza dal beneficio;
- il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24
- il credito d'imposta non è tassato ai fini IRES / IRAP.

LA PROCEDURA

I soggetti investitori, nonché le società beneficiarie, che intendono avvalersi del *tax credit* devono presentare all'Agenzia delle entrate apposita istanza a partire da una data non ancora identificata, da inviare con modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia stessa.

Attenzione che il *tax credit* è riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse, ossia mediante un "*click day*".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati